## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 427/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (²), in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2283/97 (1), ha precisato le informazioni che devono essere regolarmente comunicate alla Commissione per la gestione del mercato dei prodotti lattieri; che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ha imposto, per garantire il rispetto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo, la comunicazione di informazioni supplementari o più precise sulle esportazioni; che dall'esperienza è emerso che talune delle disposizioni ivi contenute sono state interpretate in modo diverso dagli Stati membri; che è quindi opportuno precisare le informazioni da trasmettere; che, d'altro lato, le comunicazioni relative al cambiamento di destinazione possono limitarsi esclusivamente ai casi in cui, per la destinazione prestabilita, è prevista una restituzione diversa da quella della destinazione effettiva; che è opportuno adattare tali disposizioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 210/69, il paragrafo 3 è modificato come segue:

- 1) Il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
  - •a) le quantità, per codice della nomenclatura combinata e per codice di destinazione, per le quali sono state espletate le formalità di esportazione, distinguendo tra:
    - i) le quantità che beneficiano di una restituzione,
    - ii) le quantità che non beneficiano di una restituzione;.
- 2) Il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
  - •c) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, alle quali sono state applicate le disposizioni previste dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (""), purché il tasso della restituzione applicata sia diverso da quello indicato nel titolo, nonché le differenze tra la restituzione per la destinazione indicata nel titolo e quella effettivamente applicata;».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, il disposto del punto 2 dell'articolo 1 si applica a partire dal 1º luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 314 del 18. 11. 1997, pag. 13.